

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3

Prot. n. 31141 del 04/12/2018

Ai Direttori delle DGT - LORO SEDI

AI C.S.R.P.A.D. di Roma - SEDE

Ai C.P.A. - LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali del D.T.T. - LORO SEDI

All'ANIMA

Via Scarsellini, 13 - 20161 MILANO

All'ASCOMAC

Via Isonzo, 34 - 00198 ROMA

Alla CONFAI

Via dei Redentoristi, 9 - 00186 ROMA

Alla CUNA

C.so G. Ferraris, 61 - 10128 TORINO

Alla FEDERUNACOMA

Via Venafro, 5 - 00159 ROMA

AII'UNIMA

Via Nomentana, 303 - 00162 ROMA

All'UNACEA

Via Brenta, 13 - 00198 ROMA

OGGETTO: Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. - Regolamento (UE) 167/2013 (MR "Mother Regulation") e connessi regolamenti delegati.

Procedura di trasposizione delle omologazioni globali. Aggiornamento della normativa.

<u>Premessa</u>

Con la Circolare prot. 29058 del 30/12/2016 sono state ridefinite le prescrizioni per la trasposizione dei provvedimenti di omologazione al fine di gestire le connesse procedure informatiche per l'immatricolazione e immissione in circolazione dei suddetti veicoli, dettando al contempo disposizioni per la compatibilità dei complessi veicolari.

La Circolare prot. 29058 è stata in seguito modificata e/o aggiornata dalle Circolari prot. 8339 del 10/04/2017, prot. 134 del 04/01/2018 e prot. 15892 del 02/07/2018.

Nel frattempo i Regolamenti delegati e di esecuzione della MR sono stati emendati dall'Unione Europea. In particolare i Regolamenti (UE) 2018/828 e 2018/829, che emendano rispettivamente i Regolamenti (UE) 2015/68 e 2015/208, hanno introdotto modifiche rilevanti anche per la procedura di trasposizione dell'omologazione globale.

Ciò premesso, si ritiene necessario ridefinire la suddetta procedura di trasposizione emanando una nuova circolare che recepisce tutte le modifiche già apportate o conseguenti all'aggiornamento delle norme. I chiarimenti interpretativi forniti con le sopra richiamate circolari 8339/2017, 134/2018 e 15892/2018 si intendono integralmente validi.

La presente circolare pertanto <u>abroga e sostituisce la Circolare prot. 29058</u> del 30/12/2016.

1. Trasposizione di omologazione comunitaria

1.1. Il provvedimento di omologazione emesso da uno degli Stati membri della UE rappresenta la fase propedeutica per poter immatricolare/immettere in circolazione i veicoli oggetto dell'omologazione stessa.

La procedura atta a gestire i processi di stampa dei documenti di circolazione è la procedura comunemente nota come "trasposizione".

In base alle nuove norme e tenuto conto sia del periodo transitorio di validità dei precedenti provvedimenti di omologazione sia della coesistenza nel parco circolante di veicoli approvati secondo normative differenti, la procedura sarà normalmente di tipo "amministrativo" senza procedere a verifiche tecniche suppletive; a richiesta del costruttore, sarà invece di tipo "tecnico" qualora risulti necessario un controllo da parte di un Servizio tecnico dell'Amministrazione.

1.2. Procedura amministrativa: ricorre per tutti i provvedimenti di omologazione emessi, sia dall'Italia che dagli altri Stati membri, in base alla nuova regolamentazione. Ricorre pertanto non solo per le trattrici agricole, come già

previsto nella precedente normativa, ma anche per le nuove categorie (rimorchi, attrezzature intercambiabili trainate, veicoli cingolati) per le quali è ora possibile procedere all'omologazione globale.

1.2.1. La procedura è di competenza della Direzione Generale per la Motorizzazione a cui il costruttore, o il suo mandatario, rivolge istanza in carta legale (secondo il facsimile allegato 1).

L'istanza è corredata della seguente documentazione, eventualmente mediante supporto informatico secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione:

- a) estratto dei dati tecnici necessari per gli inserimenti nel sistema informatico con eventuali tabelle, recante tutti i dati necessari per la compilazione della carta di circolazione, ivi inclusi gli eventuali dati di natura fiscale; gli estratti saranno eventualmente accompagnati da un prospetto riepilogativo della matrice "tipo/varianti/versioni" con evidenziato anche il calcolo per l'indicazione del valore di controllo per usati (in decibel dB), conformemente alla circolare n. 840/4228/A025 del 01.04.1982 in copia allegata (allegato n.6).
- b) copia del fascicolo di omologazione comunitaria, fornita eventualmente su supporto informatico, comprensiva del modello di COC e delle firme delle persone autorizzate alla sottoscrizione (il modello di COC e delle firme non sono necessarie se già depositati);
- c) allegati tecnici in due copie (fac-simile in allegato 2). Ove ritenuto utile può essere utilizzata la "versione cumulativa" (fac-simile in allegato 2 ter) che prevede una prima pagina riepilogativa e la serie completa di allegati in questa citati; in questo caso all'utente finale dovrà essere consegnata copia della pagina riepilogativa e copia dell'allegato tecnico pertinente. Questa "versione cumulativa" diviene obbligatoria nel caso gli allegati tecnici siano in numero superiore a 10.
- d) se ricorre, dichiarazione per l'immatricolazione, in due copie (fac-simile in allegato 3), con la firma delle persone a ciò autorizzate se diverse da quelle di cui al punto b).
- **1.2.2**. La Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 3 procede all'esame della documentazione, definisce il fac-simile della carta di circolazione e dell'allegato tecnico per ogni tipo/variante/versione (TVV) del veicolo di cui trattasi ed attribuisce

per ogni fac-simile un codice di immatricolazione, registrando i dati nel sistema informatico centrale CED dell'Amministrazione.

E' concessa al costruttore (o al mandatario) la facoltà di richiedere la trasposizione solo dei TVV di cui ha interesse per la trasposizione e non di tutti quelli inseriti nel fascicolo dell'omologazione comunitaria; l'eventuale successiva richiesta di trasposizione di TVV non ricompresi nella primaria richiesta, soggiace, come di norma, ad una nuova istanza in carta legale.

A fronte, quindi, della presentazione presso gli Uffici periferici (UMC dell'Amministrazione) del COC recante il suddetto codice di immatricolazione ovvero del COC corredato della dichiarazione per l'immatricolazione, unitamente alla copia conforme dell'Allegato tecnico quando previsto (la copia deve essere dichiarata conforme a cura del costruttore o del suo mandatario), sarà possibile l'immatricolazione/immissione in circolazione con l'emissione della carta di circolazione (o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione). Nelle more di ridefinire la classificazione dei veicoli trainati tramite specifico provvedimento al fine di dettare una puntuale corrispondenza fra le categorie previste in sede europea e le categorie del Codice della Strada, si utilizzeranno i codici meccanografici dei "rimorchi agricoli" e delle "macchine operatrici agricole trainate" come da Avviso n. 52 del CED in data 4/8/1997 (che ad ogni buon fine si allega come allegato n. 7) e successive integrazioni, coerentemente con l'attribuzione della categoria S o R prevista nell'atto di omologazione. Si utilizzeranno le righe descrittive e/o l'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione per riportare, se necessario, le indicazione delle attrezzature, delle prescrizioni per la circolazione ed altre eventuali informazioni collegate all'inquadramento del veicolo.

Il certificato di idoneità è altresì previsto per i rimorchi di categoria R aventi massa complessiva non superiore a 1,5 t, larghezza non superiore a 2,00 m e lunghezza, compresi gli organi di traino, non superiore a 4,00 m in quanto considerati parte integrante della trattrice che li traina ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera b2) del Codice della Strada.

1.2.3 Nella compilazione del fac-simile della carta di circolazione (quando ne è previsto il rilascio) o nell'allegato tecnico che fa parte integrante della medesima, verrà utilizzata una o più delle seguenti notazioni, al fine di rendere edotti gli

utilizzatori e gli Organi di polizia stradale dei vincoli previsti in sede di accoppiamento dei veicoli:

- a) trattrice agricola non atta al traino: "veicolo non abilitato al traino di alcun tipo di rimorchio o macchina operatrice agricola trainata"
- b) trattrice agricola atta al traino munita esclusivamente di impianto di tipo pneumatico per la frenatura del rimorchio: "è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologati secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. E' ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali (Codice della Strada) nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata se la trattrice è equipaggiata:
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso (riferito alla norma ISO 6489-5:2011) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a piton (riferito alla norma ISO 6489-4:2004) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a uncino (riferito alla norma ISO 6489-1) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con barra di traino omologata CE/UE di categoria 4 (riferita alla norma ISO 6489-3) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica di categoria F1 e F3 rispondente alla norma CUNA NC 438-06.
- E' obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche".
- c) trattrice agricola atta al traino munita sia di impianto di tipo pneumatico che di impianto idraulico del tipo a due condotte per la frenatura dei rimorchi: "è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologate secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico

parte integrante della carta di circolazione. E' ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate, muniti di impianto di tipo **pneumatico**, circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata se la trattrice è equipaggiata:

- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso (riferito alla norma ISO 6489-5:2011) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a piton (riferito alla norma ISO 6489-4:2004) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a uncino (riferito alla norma ISO 6489-1) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con barra di traino omologata CE/UE di categoria 4 (riferita alla norma ISO 6489-3) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica di categoria F1 e F3 rispondente alla norma CUNA NC 438-06.

E' obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche"

d) trattrice agricola atta al traino che, oltre ad almeno uno degli impianti regolamentati (pneumatico o idraulico a due condotte) è munita di impianto idraulico del tipo a una condotta: il Regolamento UE 2015/68 (Allegato XIII – par. 3), recentemente emendato dal Regolamento (UE) 2018/828, prevede la possibilità che per un periodo transitorio di 10 anni (cioè fino al 31.12.2024) le trattrici agricole da immatricolare possano essere allestite con un impianto di frenatura "a singola linea" omologato in conformità al predetto regolamento UE. Poiché le prescrizioni tecniche dell'impianto "a singola linea" sono equivalenti all'attuale Tabella CUNA NC 341-01, il collegamento con i veicoli rimorchiati muniti di frenatura idraulica e circolanti in Italia, omologati secondo le norme nazionali (Codice della Strada), può essere effettuato in sicurezza senza particolari incombenze. La dicitura da riportare è la seguente: "è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologati secondo il Regolamento

UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. E' ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate, circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata se la trattrice è equipaggiata:

- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso (riferito alla norma ISO 6489-5:2011) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a piton (riferito alla norma ISO 6489-4:2004) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a uncino (riferito alla norma ISO 6489-1) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con barra di traino omologata CE/UE di categoria 4 (riferita alla norma ISO 6489-3) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica di categoria F1 e F3 rispondente alla norma CUNA NC 438-06.

E' obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche"

e) rimorchi agricoli (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria S): è ammesso l'abbinamento a trattrici agricole omologate secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) del veicolo trattore. E' ammesso l'abbinamento, per i soli veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica, con trattrici agricole, circolanti in Italia ed omologate secondo la previgente normativa (direttiva 74/150/CEE o 2003/37/CE e successive modificazioni) ovvero secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile e rapporto di traino come indicato nella carta di circolazione o nell'Allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) del veicolo trattore, solo se la trattrice è equipaggiata con gancio di traino omologato CE/UE (già previsto all'atto dell'omologazione comunitaria della trattrice) ovvero omologato secondo le norme nazionali con marcatura DGM, del tipo compatibile con il

dispositivo di attacco del veicolo rimorchiato secondo quanto indicato nella tabella 2 dell'Appendice 1 dell'Allegato XXXIV del Regolamento UE 2015/208-2016/1788, tabella allegata alla presente (allegato n.8), e specificato nella carta di circolazione del veicolo rimorchiato. E' obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento del tipo CUNA e/o ISO delle condotte pneumatiche/idrauliche"

- f) trattrice agricola cingolata: valgono, secondo i casi, le medesime prescrizioni delle trattrici a ruote.
- g) trattrice agricola atta o meno al traino/rimorchio agricolo per la quale/il quale sono previsti allestimenti (per pneumatici in alternativa) che determinano una larghezza massima superiore a 2,55 m e fino a 3,0 m. Il Regolamento UE 2015/208, Allegato XXI, è stato emendato dal Regolamento UE 2018/829, ed è prevista la possibilità, in sede di omologazione globale, di installare pneumatici che determinano una larghezza fino a 3,0 m. Se i pneumatici in alternativa che determinano la larghezza superiore a 2,55 m non sono riportati nel provvedimento di omologazione, il costruttore o il suo mandatario può ricorrere alla procedura di trasposizione tecnica di cui al successivo punto 1.3d.

Si rammenta che, in tale fattispecie e come già indicato per i veicoli di categoria S con larghezza superiore a 2,55 m, la circolazione soggiace sempre all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada prevista dal comma 8 dell'art. 104 del Codice della Strada mentre per le segnalazioni previste per la larghezza superiore a 2,55 m (pannelli e luci d'ingombro) sono valide ed equivalenti quelle previste per costruzione nell'Allegato XII del RUE/2015/208, come emendato dal RUE/2018/829.

Per le trattrici agricole inoltre, sempre nell'ipotesi di larghezza superiore a 2,55 m, è previsto che nella circolazione sia in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante in conformità all'art. 266 del Regolamento di esecuzione. Tale adempimento, a carico dell'utilizzatore del veicolo, sarà menzionato nell'Allegato tecnico (prescrizioni per la circolazione) con una menzione del seguente tenore: "obbligo di circolazione con dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato in conformità all'art. 266 del Regolamento di esecuzione del codice della strada"

1.3. Procedura tecnica: ricorre per i provvedimenti di omologazione emessi, sia dall'Italia che dagli altri Stati membri, in base alla nuova regolamentazione, non rientranti nella "procedura amministrativa". Si tratta in particolare di tutti quei provvedimenti per i quali la trasposizione è conseguente ad accertamenti tecnici integrativi.

Ricorre pertanto per le seguenti ipotesi:

- a) trattrice agricola atta al traino, per la quale il costruttore o il suo mandatario richiede la possibilità di traino di veicoli rimorchiati di massa complessiva fino a 5 ton, circolanti in Italia, mediante il sistema di frenatura meccanica del rimorchio tramite leva di comando di tipo unificato posta sul trattore. La frenatura meccanica a leva è infatti basata sulla Tabella CUNA NC 441-00 ma tale sistema di frenatura non è previsto nel nuovo regolamento UE 2015/68 e quindi la suddetta verifica non può essere espletata in sede di omologazione comunitaria della trattrice.
- b1) trattrice agricola atta al traino munita di impianto idraulico del tipo a due condotte per la frenatura del rimorchio: nel caso della frenatura idraulica il nuovo regolamento UE prevede un impianto a doppia linea (alimentazione + controllo) di nuova concezione. Il collegamento dei nuovi trattori con i veicoli rimorchiati circolanti in Italia e rispondenti alla Tabella NC 341-01 (muniti di una sola condotta) potrà essere effettuato esclusivamente frapponendo tra i due veicoli un apposito "adattatore", le cui caratteristiche sono in fase di definizione e faranno parte di specifica Tabella CUNA di prossima emanazione.

Nelle more dell'emanazione della Tabella CUNA anzidetta, le prescrizioni tecniche cui devono rispondere eventuali dispositivi di adattamento sono indicate nell'Allegato 5 "Verbale delle verifiche e prove integrative" - punto 1.3.2. Dopo un anno dalla pubblicazione di tale tabella sarà obbligatorio, in sede di trasposizione tecnica, l'uso di adattatori approvati.

L'adattatore non è necessario qualora si preveda di limitare il traino ai soli veicoli rimorchiati di massa massima non superiore a 6000 kg e muniti di impianto di frenatura indipendente a trasmissione idraulica di cui alla circolare prot. 169-Mot.2/B del 18 febbraio 2002. In tal caso si procederà alle sole verifiche indicate nella circolare richiamata annotandole nel verbale di cui all'Allegato 5. (proposto in una nuova edizione che tiene conto sia delle modifiche introdotte nella formula per la

compatibilità delle altezze (RUE/2018/829) sia di una più chiara e completa formulazione della parte relativa ai "tempi d'intervento" con l'adattatore).

In merito all'utilizzo dell'adattatore è da precisare che il RRFV cioè il Regolamento UE/2015/68 (Appendice 1 dell'Allegato II) prevede tassi di frenatura (rapporto fra forza di frenatura e massa) in funzione della pressione all'attacco dei dispositivi di comando/accoppiamento per la frenatura, non equivalenti a quelli attualmente previsti dalla normativa nazionale (nella fattispecie CUNA NC 341-01).

In particolare i tassi di frenatura del RRFV sono determinati sia a vuoto sia a carico mentre la CUNA NC 341-01 prevede solo prove a carico per i veicoli rimorchiati. La diversità di tassi di frenatura fra RRFV e la CUNA NC 341-01 comporta che, per motivi di sicurezza, è necessario mantenere la differenza di tasso di frenatura fra veicolo trattore (nella fattispecie con omologazione globale) e veicolo rimorchiato (approvato secondo la norma CUNA) nei limiti massimi consentiti raffrontando le curve dei tassi di frenatura.

L'adeguamento del tasso di frenatura, pertanto, potrà essere conseguito o con l'aumento di massa del trattore (mediante zavorre) o con la riduzione della massa rimorchiabile. Non si prende in considerazione, al momento, l'impiego di dispositivi che adeguino la forza frenante della trattrice agricola in quanto, se presenti, vanno considerati nell'ambito dell'omologazione della trattrice medesima.

Nel primo caso, tenuto conto della massa minima e massima di ogni versione, la massa minima per il traino sarà indicata dal costruttore nella relazione tecnica e comunque non potrà essere inferiore alla massa minima in ordine di marcia certificata in omologazione, incrementata del 15%. Non è necessaria un'indicazione puntuale per ogni variante/versione se è sufficiente l'individuazione di un valore che, in base al criterio esposto, copre tutte le combinazioni di varianti/versioni.

Nel secondo caso, sarà operata una riduzione di massa rimorchiabile del 15% (per valori di massa rimorchiabile compresi fra 6 e 12 tonnellate), del 20% per valori compresi fra 12 e 20 tonnellate (20t è la massa massima dei rimorchi circolanti in Italia). Fino a 6t di massa rimorchiabile, non si ritiene necessaria alcuna riduzione di massa rimorchiabile considerato il contenuto valore delle masse in gioco. Si ribadisce che deve essere operata solo la riduzione della massa rimorchiabile, come sopra indicato, senza prendere in considerazione, in quanto non previsto dalla MR, il rapporto di traino di cui all'art.275 del Regolamento del CdS.

I vincoli così definiti per l'abbinamento andranno indicati nell'allegato tecnico.

b2) trattrice agricola atta al traino munita o anche priva di uno o più impianti per la frenatura del rimorchio di cui al Regolamento UE 2015/68: al fine di consentire all'utenza il collegamento di tutti i nuovi trattori con il parco rimorchi circolante, si dispone che i Costruttori – fino al 31.12.2024 – possano continuare a chiedere di aggiungere sulla trattrice, in sede di trasposizione, un sistema per la frenatura mista automatica idraulica conforme alla Tabella CUNA NC 341-01. In tal caso le verifiche relative, il calcolo della massa rimorchiabile e la conseguente annotazione nell'allegato tecnico continueranno ad effettuarsi sulla base delle vigenti norme nazionali, utilizzando la tipologia di verbale a suo tempo trasmesso con circolare 576/M3/B2 del 4/4/2001.

b3) trattrice agricola atta al traino munita di impianto idraulico a due condotte per la frenatura del rimorchio provvisto di funzionalità avanzate ed in grado di essere collegato sia con i nuovi veicoli rimorchiati muniti di impianto idraulico a doppia linea di cui al Regolamento UE 2015/68, sia con il parco rimorchi con impianto ad una linea attualmente circolanti in Italia: qualora la trattrice sia dotata di impianto idraulico a doppia linea – omologato in base al Regolamento UE 2015/68 – provvisto di funzionalità avanzate in grado di adeguare il tasso di frenatura alla tipologia di rimorchio collegato, i costruttori possono continuare a richiedere, senza limitazione temporale, l'applicazione, in sede di trasposizione, della rispondenza alla tabella CUNA NC 341-01.

Ai fini di tale verifica si chiarisce che le suddette funzionalità avanzate potranno essere sia integrate nell'impianto della trattrice che ottenute mediante dispositivi amovibili (d'interfaccia) da applicarsi ai terminali (alimentazione + controllo) dell'impianto a doppia linea.

Per tale fattispecie, questa Sede si riserva di fornire disposizioni ulteriori circa modalità di prova in funzione della tipologia di soluzione adottata dai costruttori.

c) trattrice agricola atta al traino, per la quale il costruttore o il suo mandatario richiede la possibilità di traino di veicoli rimorchiati, circolanti in Italia, indipendentemente se la trattrice è equipaggiata o meno fin dall'origine (come indicato nel provvedimento di omologazione comunitaria) con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso, riferito alla norma ISO 6489-5:2011.

L'allestimento può consistere sia in ganci di traino omologati CE/UE riferiti alla norma ISO indicata, sia in ganci di traino omologati con omologazione nazionale (DGM) la cui commercializzazione è consentita in base alla circolare prot. 11652 del 15.05.2015. Tenuto conto anche del periodo transitorio di smaltimento di fine serie come sancito dal Reg. (UE) 167/2013, l'attrezzaggio con ganci omologati DGM sarà consentito solo fino al 31.12.2019.

Le caratteristiche dei ganci (tipi, quote di installazione, ecc.) saranno annotate nell'allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. Se i ganci di traino da inserire in sede di trasposizione sono omologati DGM ovvero omologati CE/UE con marcatura di riferimento a prove statiche, la possibilità in questione è limitata alle trattrici agricole con velocità ≤ 40 km/h.

d) trattrice agricola atta o meno al traino/rimorchio agricolo per la quale/il quale il costruttore preveda la possibilità di allestimenti (per pneumatici in alternativa) che determinano una larghezza massima superiore a 2,55 m., e tale possibilità non è stata richiesta nel corso della procedura di omologazione globale.

Si chiarisce che tale ipotesi ricorre sia qualora il costruttore non abbia previsto in sede di omologazione globale pneumatici "larghi", sia qualora abbia sì previsto pneumatici che determinano la larghezza superiore a 2,55 m ma intenda inserirne altri ovvero prevedere pneumatici che possano determinare una larghezza anche superiore a 3,0 m. In tutte le ipotesi di larghezza fino a 3,0 m valgono le indicazioni fornite al precedente punto 1.2.3 g) circa la possibilità di ricorrere alle segnalazioni (pannelli e luci) previste o nel RUE/2015/208-2018/829 o nel CdS, mentre per eventuale previsione di pneumatici che determinano larghezze superiori a 3,0 m, sono necessariamente da adottarsi le prescrizioni del CdS.

La fattispecie è stata regolamentata – per le sole trattrici agricole in quanto soli veicoli assoggettati ad omologazione comunitaria - con la circolare prot. n° 1249/MOT2/C del 25.03.2002, con la quale è stato consentito di poter rilasciare un'omologazione, sia nazionale che limitata per piccola serie, per tutte le versioni per le quali si prevede una configurazione del veicolo, conseguente all'utilizzo di pneumatici in alternativa, eccezionale per larghezza. Al fine di limitare il proliferare di provvedimenti di omologazione non necessari, si consente che – in fase di trasposizione di un'omologazione comunitaria emessa in base alla MR – il costruttore possa richiedere le verifiche e prove integrative, previste nella circolare sopra richiamata, ed individuare negli allegati tecnici le versioni per le quali si

prevede in alternativa un allestimento che determina l'eccezionalità per dimensioni, mantenendo invariato il codice OY/OW rilasciato in sede di trasposizione dell'omologazione comunitaria.

Pertanto la circolare 1249/MOT2/C, per l'aspetto procedurale di rilascio di omologazioni limitate e/o nazionali, resta in vigore solo per le trasposizioni "vecchie norme". Si chiarisce che la larghezza del veicolo, fatta eccezione per l'eccedenza dovuta ai pneumatici in alternativa (e agli elementi connessi quali luci e parafanghi) che determinano l'eccezionalità in questione, deve sempre rimanere nei limiti legali originari.

Per quanto concerne invece la possibilità di prevedere allestimenti per pneumatici in alternativa che determinano l'eccezionalità per massa (compresa l'eventuale circostanza dell'eccezionalità per masse e dimensioni), potrà applicarsi la nuova procedura solo qualora la differenza di massa massima resti limitata al valore del 10% previsto alla voce 49) dell'articolo 3 della MR. Ciò in quanto la differenza di massa massima entro il 10%, pur se determina l'eccezionalità, non comporta l'individuazione di una nuova variante.

Resta ovviamente inteso che la nuova massa massima eccezionale (sia complessiva che per asse) determinata dai pneumatici in alternativa, deve comunque essere compatibile con le prove di frenatura e sterzo attestate nel fascicolo di omologazione. Per valori di differenza superiori al 10% e comunque in tutti i casi in cui sia necessario procedere a verifica del sistema frenante e/o di sterzo, resta in vigore la procedura prevista dalla successiva circolare 1560/MOT2/C del 23/05/2005 con cui la possibilità di rilascio di omologazioni nazionali o limitate per piccola serie è stata estesa anche a tali allestimenti (eccezionali per massa) in precedenza esclusi dalla circolare 1249/MOT2/C.

- **1.3.1**. La procedura di trasposizione è sempre di competenza della Direzione Generale per la Motorizzazione; il costruttore, o il suo mandatario, rivolge domanda in carta legale (secondo il fac-simile allegato 4) ad un Centro Prova Autoveicoli. La domanda (in 3 copie) è corredata della seguente documentazione eventualmente mediante supporto informatico secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione:
- a) estratto dei dati tecnici necessari per gli inserimenti nel sistema informatico con eventuali tabelle, recante tutti i dati necessari per la compilazione della carta di circolazione, ivi inclusi gli eventuali dati di natura fiscale; gli estratti saranno

eventualmente accompagnati da un prospetto riepilogativo della matrice "tipo/varianti/versioni" con evidenziato anche il calcolo per l'indicazione dei dB di controllo per usati, come indicato al precedente punto 1.2.1;

- b) copia del fascicolo di omologazione comunitaria, fornita eventualmente su supporto informatico, comprensiva del modello di COC e delle firme delle persone autorizzate alla sottoscrizione (il modello di COC e delle firme non sono necessarie se già depositati);
- c) allegati tecnici in tre copie (fac-simile in allegato 2). Ove ritenuto utile può essere utilizzata la "versione cumulativa" (fac-simile in allegato 2 ter) che prevede una prima pagina riepilogativa e la serie completa di allegati in questa citati; in questo caso all'utente finale dovrà essere consegnata copia della pagina riepilogativa e copia dell'allegato tecnico pertinente. Questa "versione cumulativa" diviene obbligatoria nel caso gli allegati tecnici siano in numero superiore a 10.
- d) dichiarazione per l'immatricolazione, ove ricorre, in tre copie (fac-simile in allegato 3), con la firma delle persone a ciò autorizzate se diverse da quelle di cui al punto b);
- e) relazione tecnica in tre copie contenente tutti i dati necessari per l'effettuazione delle verifiche e prove;
- f) versamenti previsti dalla legge 1 dicembre 1986, n.870, tariffa 3.1 tenendo presenti le delucidazioni a suo tempo fornite con la circolare prot. n. 76427/DIV2/B del 26/09/2008 che ad ogni buon fine è riportata in allegato alla presente (allegato n. 9).
- 1.3.2. Il C.P.A., effettuate le verifiche e prove necessarie in funzione di quanto richiesto, redige apposito verbale che trasmette alla Direzione Generale per la Motorizzazione, unitamente alla restante documentazione presentata dal costruttore. Fermo restando il versamento dei diritti relativi all'operazione richiesta, la verifica della predisposizione dell'alloggiamento della leva di comando per la frenatura meccanica del rimorchio (ipotesi 1.3 a) può essere solo di tipo documentale. In tal caso alla richiesta di trasposizione verrà allegata la documentazione tecnica (disegni quotati, eventuali fotografie) che illustrano l'allestimento ed il contestuale rispetto della norma CUNA.

Nel verbale, il cui fac-simile è riportato in Allegato 5, verranno inserite le specifiche annotazioni per l'abbinamento (da riportare nell'Allegato tecnico parte

integrante della carta di circolazione) sia riferite alla specifica fattispecie per la quale si procede agli accertamenti tecnici, sia riferite ad una delle annotazioni riportate ai precedenti punti della "Procedura amministrativa" in funzione delle caratteristiche della trattrice.

La Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 3 procede all'esame della documentazione trasmessa dal C.P.A., definisce il fac-simile della carta di circolazione e dell'allegato tecnico per ogni tipo/variante/versione del veicolo di cui trattasi ed attribuisce per ogni fac-simile un codice di immatricolazione, registrando i dati nel sistema informatico centrale CED dell'Amministrazione.

E' concessa al costruttore (o al mandatario) la facoltà di richiedere la trasposizione solo dei TVV di cui ha interesse per la trasposizione e non di tutti quelli inseriti nel fascicolo dell'omologazione comunitaria; l'eventuale successiva richiesta di trasposizione di TVV non ricompresi nella primaria richiesta, soggiace, come di norma, ad una nuova istanza.

2) Memorizzazione dei dati di omologazione

Nel procedimento di trasposizione dell'omologazione comunitaria si procederà all'assegnazione di uno o più codici di immatricolazione che consentono l'inserimento dei dati nel sistema informatico centrale per la successiva stampa dei documenti di circolazione.

L'attribuzione dei codici segue la medesima procedura di attribuzione delle omologazioni nazionali come previsto dal D.M. 2/5/2001, n. 277 e successive modificazioni.

Al fine di distinguere le omologazioni rilasciate secondo la nuova regolamentazione, la scelta del codice avviene con l'attribuzione della sigla **OY** (**OW** per i veicoli rimorchiati) prima della stringa di caratteri alfanumerici idonei ad individuare in modo univoco la combinazione di tipo/variante/versione.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dr. Ing. Fausto FEDELE)

ASI

M

Elenco allegati

Allegato 1 – Fac simile domanda di trasposizione

Allegato 2 – Fac simile Allegato tecnico trattrice agricola

Allegato 2 bis - Fac simile Allegato tecnico veicoli rimorchiati

Allegato 2 ter - Fac simile Allegato tecnico con copertina

Allegato 3 – Modello dichiarazione per l'immatricolazione

Allegato 4 – Fac simile domanda di trasposizione con richiesta di verifiche tecniche

Allegato 5 – Verbale delle verifiche e prove

Allegato 6 - Circolare prot. 840/4228/A025 del 01.04.1982

Allegato 7 - Avviso n. 52 CED del 4/8/1997

Allegato 8 - tabella 2 - Appendice 1 dell'Allegato XXXIV del Regolamento UE 2015/208

Allegato 9 - circolare prot. n. 76427/DIV2/B del 26/09/2008

ALLEGATO 1 (fac-simile domanda di trasposizione)

Al MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 3 Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 ROMA

OGGETTO: Trasposizione di omologazione comunitaria.

Il sottoscritto		delegato dalla		
con sede in		, in nome e p	per conto del	costruttore
	, chiede che	e venga assegnato il	codice d'imma	tricolazione
	trasposizione nel sist			
europea:				
n° e_*167/2013*	del	_ relativa al veicole	o:	
Categoria: trattrice ag	gricola/trattrice agrico	la con cingoli/rimo	rchio agricolo/	attrezzatura
intercambiabile trainat	a(1)(2)			
Гіро	e con riferimento alle	sotto elencate varian	ti/versioni	(£)
Si allega la documenta	zione prevista dalla cir	colare prot n	del	
Data,	_			
		FIRM A.		

N.B. Domanda in bollo

- (1) cancellare le diciture inutili
- (2) indicare la categoria come riportato nel fascicolo di omologazione (esempio T2a R3b)

Allegato 2



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE **Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3**

		ALLEGATO TE	CNICO Nº d	lel	
	ALLA C	ARTA DI CIRCO	DLAZIONE DEL	TRATTORE AGR	ICOLO
1.	Generali				
1.2.	COSTRUTTORE: MARCA: CATEGORIA:	NUMERO TELA	1.6. V	IPO: ARIANTE: ERSIONE:	
	OMO	LOGAZIONE CO	MUNITARIA: e_	_*167/2013*	*
COI	DICE DI IMMATRI	COLAZIONE:	OYMA	del	
2.	MASSE (kg):				
į	ALLESTIMENTI:		1 / 2 (per i d	ifferenti allestimenti, se	previsti: vedi 14.)
	Massa a vuoto in	Minima			
l	ordine di marcia	Massima			
[Massa massima dichia	rata			
ſ	Massa massima tecnic	amente ammissibile (1)	Anteriore:	Posteriore:	Totale:
	Zavorre anteriori (nume modalità di fissaggio)	ero, masse, posizione,			***************************************
	Zavorre posteriori (num modalità di fissaggio)	nero, masse, posizione,			

(1) Valori massimi da verificare in funzione delle masse massime ammissibili dei pneumatici – vedi punto 4.)

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE:

	Costruttore						
	Tipo						
	Categoria (1)						
GANCIO DI	D(kN)/T(t) =						
TRAINO	S (kg) =				W		***************************************
CE/UE	Omologazione CE/UE	5					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Posizione Superiore	Posizione Inferiore	Posizione Superiore	Posizione Inferiore	Posizione Superiore	Posizione Inferiore
	Sbalzo (m) (2)						
	Altezza max (m) (2)						
	Priva di freni	(3)					
	Meccanica	(3)					
	Ad inerzia	(3)					
MASSA MASSIMA	Mista e automatica	(3)					
RIMORCHIABILE	idraulica a doppia linea	(3)				-	·····
(kg)	Mista e automatica						
	idraulica a singola	(4)					
	linea (CUNA) Mista e automatica						
	pneumatica	(3)					
Occhioni accon	piabili (categorie) (5)						
Оссіної і ассорі	nabili (categorie) (5)						
	Costruttore						
GANCIO DI	Tipo						
TRAINO	Categoria						
(approvazione	Approvazione						
nazionale)	Sbalzo (m)						
	Altezza min-max (m)						
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE	Priva di freni						
(kg)	Meccanica						

Ad inerzia		
Mista e automatica idraulica		
Mista e automatica idraulica a singola linea (CUNA)		
Mista e automatica pneumatica		
Occhioni accoppiabili (categorie)		

- (1) Indicare la tipologia di dispositivo (forma e riferimento ISO come da Appendice 1 Allegato XXXIV)
- (2) Riportare i valori indicati nel fascicolo informativo dell'omologazione comunitaria;
- (3) Fare riferimento ai valori indicati nel fascicolo informativo;
- (4) Riportare i dati desunti dal verbale delle verifiche e prove della trasposizione tecnica;
- (5) Fare riferimento alla Tabella 2, Appendice 1 dell'Allegato XXXIV del Regolamento UE 2015/208

4. PNEUMATICI – MASSE MASSIME AMMISSIBILI IN FUNZIONE DELLA GOMMATURA - CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:

PNEU	MATICI	PNEU	MATICI	CARICO VE	CARICO VERTICALE MASSIMO AMMESSO (kg)			MASSA MASSIMA TECI AMMISSIBILE PER A				
ANTE	ANTERIORI		POSTERIORI		ALLESTIMENTO 1 con zavorra senza zavorra				ANTERIORE (1°)		POSTERIORE (2°)	
Misura	Indice di	Misura	Indice di				a GANCIO	MIN	MAX	MIN	MAX	
	carico		carico					1				
								<u> </u>				

5.	CINGOLI: non ricorre			
6.	CAMBIO: trasmissione:	Velocità effettiva =	(km/h)	
7.	DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA ed eventuale approvazione dei disposit dell'omologazione comunitaria e/o	ivi utilizzati, con	riferimento ai d	ati del fascicolo informativo
8.	NOTE PER FORATURE/PUNTI DI AG ATTREZZATURE PORTATE O SEMII		MENTARI PER I	IL MONTAGGIO DI
	Il trattore è equipaggiato con forature/pur semiportati anteriori/posteriori/laterali, la C.d.S., ed al rispetto della massa max. e min	cui installazione è s	ubordinata al risp	
9.	DISPOSITIVO SILENZIATORE: Ma	rca	tipo	
	9.1 Valore di controllo per usati: dB			
10.	DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: Ma			
11.		rca		
	Ma	rca	tipo	
12.	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CON tipo)	NTRO IL CAPOVO	OLGIMENTO: (r	numero omologazione, marca e
	Approvazione OECD o Report UE No	ma	arca	tipo
	Approvazione OECD o Report UE No Approvazione OECD o Report UE No	m	arca	tipo
	12.1 Cabina di Livello:			
13.	RISPONDENZA DIRETTIVE/REGOLA	MENTI CE/UE: m	otore conforme	FASE
14.	DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: 1:		2: _	
		*		
15.			TE:	
16.	PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZI	ONE STRADALE:		
	-			
17.	ANNOTAZIONI			
	-			
	-			
	-			
			11. DI	RETTORE
			(/
			<u> </u>	<i>)</i>

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

Allegato 2815



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3

		ALLEGATO	TE(CNICO N	0	del _						
		TA DI CIRCOLAZI IRCOLAZIONE DE									ALLA	
1. G	Generali											
1.2.	COSTRUTTO MARCA: CATEGORIA	A :	CLA	ю	1.5.	VARIA						
									*	anna		
C	ODICE DI IMN	MATRICOLAZIONE:	(OW	MA_	····		del				
2.	MASSE (kg):					***************************************			7-14-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-			_
	ATTREZZATU	JRE:										
	Massa a vuoto i ordine di marcia											_
	Massa massima	dichiarata										_
	Massa massima	tecnicamente ammissibile	(1)	Anteriore:		Po	steriore:		То	tale:		_
												_
				1								_
3.	(1) Valo		nzior	ie delle mass	e massime	e ammis	ssibili dei	i pneumatici	– veai	punto 4	4.)	
,		Costruttore										_
	ORGANO DI	Tipo										_
	TRAINO											_
	CE/UE	S (kg) =										-
		Omologazione CE/UE										_
	Ganci accopp	iabili (categorie)										
	ORGANO DI	Costruttore										_
	TRAINO		·····									
((approvazione nazionale)											_

(*):	secondo la norm	a ISO di riferimento da s	pec	ificare								
4.	PNEUMATIO	CI – MASSE MASSIME	E AN	MMISSIBII	LI IN FU	INZIO	NE DE	LLA GO	MMA	TURA	4	
		IA: 1.5. VARIANTE: 1.6. VERSIONE: NUMERO TELAIO										
Ì			1					-				

EVENTUALI ATTREZZATURE PRESE	NTI			
PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIO	NE STRADALE) :		
-				
ANNOTAZIONI:				
		TY	DIRETTORE	

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.



Ministero delle Sn	frastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA I	NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Ale per la Motorizzazione DIV. 3
ALLEGATO 7	ΓECNICO N° del
ALLA CARTA DI CIR	COLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO
1. Generali	
1.1. COSTRUTTORE: 1.2. MARCA: 1.3. CATEGORIA:	 1.4. TIPO: (vedi tabella riepilogativa) 1.5. VARIANTE: (vedi tabella riepilogativa) 1.6. VERSIONE: (vedi tabella riepilogativa)
NUMERO TE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OMOLOGAZIONE (COMUNITARIA: e*167/2013**_
CODICE DI IMMATRICOLAZIONE:	(vedere Allegato Tecnico pertinente e la Tabella sottostante)
Lista dei	i Codici di Immatricolazione
	IL DIRETTORE
	()

ALLEGATO TECNICO N° ____ del _____

	AL	LA CARTA DI C	IKCO	LA	LIUNE	DE	LIKALI	OKE AG	RICOLO	
1.	Generali									
1.2.	COSTRUTT MARCA: CATEGORI	[A :	TELAI	· O		1.5. 1.6.	TIPO: AB VARIANT VERSION	E: as E: w (oppure u	na delle altre cita	te in tabella)
		NOWERO	LULIA	_						
	(MOLOGAZION	E COI	MU	NITAR	IA:	e *167/2	2013*	*	
COI		IATRICOLAZIONE:								
2.	MASSE (kg)	:								
	ALLESTIMEN	NTI:			1/2	(ner	i differenti a	llestimenti s	e previsti: ve	di 14)
	Massa a vuoto					(Por			o providen vo	<u> </u>
	ordine di marcia									
	Massa massim	a dichiarata					***************************************	***************************************	**************************************	
	Massa massim	a tecnicamente ammissibi	le (1)	Ant	teriore:		Posteri	ore:	Totale:	
	Zavorre anterio modalità di fiss	ri (numero, masse, posizio aggio)	one,			***************************************				
	Zavorre posteri modalità di fiss	ori (numero, masse, posiz	ione,							
	(1) Valu	ori massimi da verificare ir	funzion	e del	lle masse n	nassir	me ammissihil	i dei nneumatic	ri – vedi nunto	4)
3.	• •	TRAINO E MASSA M						r der priedmatie	vour punto	٠.,
		Costruttore	<u> </u>			Т			***************************************	
		Tipo								
		Categoria (1)								
'	GANCIO DI	D (kN)/T(t) = S (kg) =				-+				
	TRAINO CE/UE	Omologazione CE/UE	Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione							
	OL/OL									
		Sbalzo (m) (2)	Superio	не	menore		Superiore	Inferiore	Superiore	Inferiore
		Altezza max (m) (2)								
		Priva di freni	(3)		1					1
		Meccanica	(3)							
		Ad inerzia	(3)							
	SSA MASSIMA IORCHIABILE	Mista e automatica	(3)							
'	(kg)	idraulica a doppia linea Mista e automatica							_	
		idraulica a singola linea (CUNA)	(4)							
		Mista e automatica	(3)							
	Occhioni accopp	pneumatica piabili (categorie) (5)	(0)						1	
		Costruttore	I					Τ	<u> </u>	
	0440000	Tipo						<u> </u>		
	GANCIO DI TRAINO	Categoria								
(a	approvazione	Approvazione								
	nazionale)	Sbalzo (m)					······································			
		Altezza min-max (m)								
		Priva di freni			L					
		Meccanica								
MA	SSA MASSIMA	Ad inerzia								
1	MORCHIABILE (kg)	Mista e automatica idraulica								
	, 3 ,	Mista e automatica idraulica a singola								
		linea (CUNA) Mista e automatica								

pneumatica

Occhioni accoppiabili (categorie)

- (1) Indicare la tipologia di dispositivo (forma e riferimento ISO come da Appendice 1 Allegato XXXIV)
- (2) Riportare i valori indicati nel fascicolo informativo dell'omologazione comunitaria;
- (3) Fare riferimento ai valori indicati nel fascicolo informativo;
- (4) Riportare i dati desunti dal verbale delle verifiche e prove della trasposizione tecnica;
- (5) Fare riferimento alla Tabella 2, Appendice 1 dell'Allegato XXXIV del Regolamento UE 2015/208

4.	PNEUMATICI – MASSE MASSIME AMMISSIBILI IN FUNZIONE DELLA GOMMATURA - CARICHI
	VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:

PNEUI	MATICI	TICI PNEUMATICI		CARICO V	MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE PER ASSE (kg)						
ANTE	RIORI	POST	ERIORI		ALLE	STIMENTO 1		ANTERIORE (1°) POSTERIO		IODE (26	
				con za	avorra	senza	zavorra	ANIER	OKE (1')	POSTERIORE (2')	
Misura		Misura		Cat. G/	ANCIO	Categori	a GANCIO	MIN	MAX	MIN	MAX
	carico	0	carico					l	1,	l	<u> </u>
								-			
	İ										

L					1			_1
5.	CINGOLI: non ricorre							
6.	CAMBIO: trasmissione:	Vel	locità effet	tiva =	(km/h)			
7.	DISPOSITIVO DI COMANDO DEI ed eventuale approvazione dei dis dell'omologazione comunitaria e/	positivi	utilizzati,	con riferime	ento ai d	lati del fa	iscicolo in	nformativ
8.	NOTE PER FORATURE/PUNTI DI ATTREZZATURE PORTATE O SE			PPLEMENTA	ARI PER	IL MONTA	AGGIO D	I
	Il trattore è equipaggiato con foratur semiportati anteriori/posteriori/laterali, C.d.S., ed al rispetto della massa max.	, la cui	installazio	ne è subordina	ata al risp			
9.	DISPOSITIVO SILENZIATORE:	Marca			tipo _	······································		
	9.1 Valore di controllo per usati:	_dB (A)	а	giri/minuto				
10.	DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE:	Marca		ti	ро			
11.	STERZO:			tipo				
		Marca		tipo				
12.	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE tipo)						ologazione	e, marca
	Approvazione OECD o Report UE No.			marca		tipo		
	Approvazione OECD o Report UE No	·		marca				
	12.1 Cabina di Livello:							
13.	RISPONDENZA DIRETTIVE/REG	OLAMI	ENTI CE/	UE: motore co	nforme		FASE _	
14.	DESCRIZIONE ALLESTIMENTI:							
15.	TOTALE NUMERO POSTI COMP			***************************************				
16.	PRESCRIZIONI PER LA CIRCOL	AZION	E STRAD	ALE:				
	-							
17.	ANNOTAZIONI							
	-							
	-							
	-							

INTESTAZIONE CASA COSTRUTTRICE

Dichiarazione per l'immatricolazione

In riferimento al Regolamento UE 167/2013 relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e forestali ed ai fini dell'immatricolazione in Italia secondo quanto previsto dall'articolo 104 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, si dichiara che il veicolo di seguito descritto è individuato con il codice di immatricolazione:

OY (OW se veicolo rimorchiato)
OMOLOGAZIONE UE e*
Categoria: trattrice agricola/trattrice agricola con cingoli/rimorchio agricolo/attrezzatura
ntercambiabile trainata (1)(2)
ΓΙΡΟ VARIANTE VERSIONE
ΓELAIO
Assolti gli obblighi IVA intracomunitari (solo per veicoli importati da paesi UE) [Il veicolo è stato importato presso la dogana di
Con bolletta e/o operazione d'importazione numero
DICHIARAZIONE n
Data,
FIRMA:

- (1) cancellare le diciture inutili
- (2) indicare la categoria come riportato nel fascicolo di omologazione (esempio T2a o R3b)

ALLEGATO 4 (fac-simile domanda di trasposizione con contestuali verifiche tecniche)

Al MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3
Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 ROMA
(per il tramite del Centro Prova Autoveicoli)

Al CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di
OGGETTO: Trasposizione di omologazione comunitaria con contestuali verifiche

tecniche		
Il sottoscritto	delegato dalla	
con sede in	, in nome e per conto del costruttor	e
	, chiede che venga assegnato il codice d'immatricolazion	le
	asposizione nel sistema informativo centrale, dell'omologazion	
europea:		
n° e*167/2013*	del relativa al veicolo:	
Tipoe	con riferimento alle sotto elencate varianti/versioni (£)	
Categoria: trattrice agric	cola/trattrice agricola con cingoli/rimorchio agricolo/attrezzatur	a
intercambiabile trainata	(1) (2) nonché le verifiche e prove di cui alla circolar	е
prot n o	lel	
Si allega la documentaz	ione prevista dalla circolare di cui sopra e per il Centro Prov	a
Autoveicoli si allegano le	attestazioni dei versamenti previsti (tariffa 3.1)	
Data,		
	FIRMA:	_

N.B. Domanda in bollo

- (1) eliminare le diciture inutili
- (2) indicare la categoria come riportato nel fascicolo di omologazione (esempio T2a R3b)

LOGO LL CENTRO PROVA AUTOVEICOLI

Allegato 5

VERBALE DELLE VERIFICHE E PROVE INTEGRATIVE DELL'OMOLOGAZIONE DELLA TRATTRICE AGRICOLA A RUOTE

	 •	 	
			Verbale n. xxxx del gg/mm/aaaa

167/2013

0.1 Costruttore: 0.2 Marca: 0.3 Tipo: 0.4 Varianti: 0.5 Versioni: 0.6 Categoria SD 0.7 Allestitore NR

0.8 Scheda informativa relazione tecnica integrativa n. xxxxxx del xxxx; per tutte le caratteristiche tecniche non oggetto della relazione integrativa, si fa riferimento alla scheda informativa,

presente nel fascicolo dell'omologazione comunitaria.

1. VEICOLI RAPPRESENTATIVI PRESENTATI ALLE VERIFICHE E PROVE

veicolo presentato alle verifiche e prove, rappresentativo del tipo e nuovo di fabbrica

Tipo	Variante	Versione	Numero di identificazione	NOTE

2. GANCI DI TRAINO UTILIZZATI (punto 1.3.c della circolare)


Categoria (^)	Marca tipo e approvazione	Altezza massima da terra [m]	Sbalzo del centro del gancio rispetto asse posteriore [m]	Massa rimorchiabile [kg]

^(^) categoria come da art. 284 del Regolamento C.d.S. se marcati DGM

2.1 Montaggio dei ganci di traino (punto 3.4.1 RUE/2015/208 – Allegato XXXIV / Tabella CUNA NC 338-05)

Massa in ordine di marcia	m _t [kg] =	
Massa sull'asse sterzante (anteriore)	m _a [kg] =	
Interasse minimo	I [m] =	
Carico verticale	S (kg) =	
Sbalzo posteriore massimo	c [m] =	
Altezza massima ammessa	h [m] =	

Altezza dal suolo del dispositivo di accoppiamento (h)



3.4.1. Tutti i trattori aventi una massa a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate devono essere muniti di un dispositivo di accoppiamento, la cui altezza dal suolo è conforme a una delle due formule seguenti:

$$h_1 \leq \frac{(m_a - 0.2 \ m_t) \ x \ I - (S \ x \ c)}{0.6 \ x \ (0.8 \ m_t \ + S)}$$

o

$$h_2 \le \frac{(m_{1a} - 0.2 m_t) \times I - (S \times c)}{0.6 \times (m_{1t} - 0.2 m_t + S)}$$

Pag 3 di x Verbale n. xxxx

mt: massa del trattore,

m_{1t}: massa del trattore con massa di zavorratura sull'asse anteriore,

ma: peso sull'asse anteriore del trattore a vuoto,

m_{1a}: peso sull'asse anteriore del trattore con massa di zavorratura sull'asse anteriore,

I: interasse del trattore,

S: carico verticale sul punto di aggancio,

c : distanza tra il centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento e il piano verticale che passa dall'asse delle ruote posteriori del trattore.

3.	VERIFICA DELL'ALLOGGIA (punto 1.3.a della circolare)	AMENTO DELLA LEVA DI COMANDO DEL FRENO									
	Norma applicata: Schema dell'installazione:	tabella CUNA NC 441-00 vedi disegno allegato alla relazione tecnica integrativa									
	RISULTATO DELLA VERIFICA:										
	C ⊠	NC NR NR									
4.	VERIFICHE E PROVE DEI [(punto 1.3.b1 della circolare)	DISPOSITIVI DI FRENATURA IDRAULICA (adattatore)									
	ADATTATORE: Schema dell'installazione: Costruttore	vedi disegno allegato alla relazione tecnica integrativa									

CARATTERISTICHE DELL'ADATTATORE

Installazione e Conn	essioni			NOTE			
due giunti come da fig	tatore (l'adattatore si deve connettere direttamente a gura 1 dell'Allegato I del RRFV con il rispetto della 60mm e la coincidenza delle facce).		с ⊠		NC 🗆		
risultare solidale con	ai giunti della trattrice, il dispositivo di interfaccia deve la trattrice stessa senza la possibilità di muoversi e le parti circostanti del trattore.	I					
Connessione con la	macchina agricola trainata		Tipo:				
Giunto maschio (ISC	5676:1983)/CUNA 344-05		c 🛛		NC 🗆		
Resistenza alla	pressione di scoppio bar > 400 bar (linea co	mand	၁)		. 57		
pressione interna	c ⊠	NC 🗆					
	Pressione al semigiunto						
	(motore acceso con regime variabile dal minimo	10 b	0 bar ≤ bar ≤ 15 bar				
al massimo - vedi Cl	JNA 341-01 punto 5.1.9)		₹		NC []	
crescente del freno d che a regime massin	rra: motore acceso, azione gradualmente li servizio, prova da eseguire sia a regime minimo no del motore - vedi CUNA 341-01 punto 5.1.10 prescritti dal RRFV di 115-150 bar, si deroga dai		Minimo: 115 bar ≤ bar ≤ 150 bar Massimo: 115 bar ≤ bar ≤ 150 ba				
valori CUNA di 120-1 nell'intervallo RRFV)	40 bar che sono comunque compresi	C [₫		NC []	
Condizione di parche	eggio (motore spento)	0.5	7	0 b	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	3	
-	eggio (motore acceso, freno di stazionamento	C D	<u>₹</u>	bar ≤ 1	│NC	<u> </u>	
	e del punto 5.1.14 CUNA)	C			NC []	
	parcheggio con motore acceso di cui al deve accendere un indicatore ottico di allarme di a CUNA 5.1.15	c [⊴		NC [

Pag 4 di x

Verbale n. xxxx

Pag 4 di X Verbale n.					
Tempo d'intervento					
Forza al pedale o corsa per ottenere 100 bar al giunto (5.1.10.1. CUNA) daN o	cm				
Tempo intercorrente fra istante in cui inizia l'azione sul comando e l'istante in cui l'azione sul pedale raggiunge il valore di cui al precedente punto (forza o corsa per ottenere 100 bar) – vedi CUNA 341-	s = 0,2 s				
01 punto 5.1.12)	C ⊠ NC □				
Tempo intercorrente fra istante in cui inizia l'azione sul comando e l'istante in cui la pressione alla testa di accoppiamento (rimorchio CUNA) raggiunge i 75 bar (durante la prova il regime del motore deve	s ≤ 0,6 s				
essere pari ai 2/3 del numero di giri di potenza massima – vedi CUNA 341-01 punto 5.1.12)	C ⊠ NC □				
Tempo intercorrente fra la simulazione della rottura della condotta supplementare e l'istante in cui la	s ≤ 1,0 s				
pressione alla testa di accoppiamento (rimorchio CUNA) registra un valore compreso tra 0 e 1 bar [con motore acceso, trattore fermo e pedale del freno non premuto, si aziona il freno di stazionamento; alla testa di accoppiamento (rimorchio CUNA) si verifica l'annullamento della	C ⊠ NC □				
pressione (0 + 1 bar) in un tempo s ≤ 1,0] — vedi CUNA 341-01 punto 5.1.13)					

5	C	O	١	ı	С	L	U	S	I	O	١	I	ı

I veicoli oggetto del presente verbale rispondono alle verifiche e prove previste dalla circolare in argomento.	
Data	
Il Funzionario del C.P.A.	

LEGENDA:

C Conforme alla norma di riferimento

NC Non conforme alla norma di riferimento

NR Non ricorre

Allegata 6

MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 42

Prot. n. 840/4228/A025

Roma, 1 aprile 1982

OGGETTO: D.P.R. 11 gennaio 1980; dispositivo silenziatore. Determinazione del valore di controllo per l'usato.

Il campo di applicazione del D.P.R. in oggetto - emanato in attuazione della legge 572/1977 - è limitato ai trattori agricoli o forestali a ruote con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 Km/h; l'applicazione delle direttive particolari, recepite e rese obbligatorie a partire dal 1 maggio 1981 in sostituzione delle corrispondenti norme contenute nel Regolamento di esecuzione del T.U., debbono pertanto limitare il loro campo di applicazione ai suddetti trattori.

Per quanto in particolare attiene la direttiva sul rumore, si chiarisce che, a completamento delle prove previste nella richiamata direttiva, occorre verificare anche il livello di rumorosità a veicolo fermo, al fine di consentire l'indicazione, sui certificati di circolazione, del livello di controllo per i trattori agricoli usati: il risultato di detta prova non è soggetto ad un preciso valore limite.

Pertanto in analogia a quanto stabilito con la circolare 1278/4103/28/A050 del 22.9.1978 per gli autoveicoli a motore, e in attesa di eventuale diversa disposizione in merito, si stabilisce che il valore di controllo per l'usato, a veicolo immobile ed al regime di regolatore a vuoto, venga determinato con la seguente relazione:

 $V_c \leq V_f + S + 2$

dove V_f è il valore di livello sonoro a veicolo fermo in db (A); S lo scarto tra il valore limite della categoria ed il valore rilevato in sede di omologazione sul trattore in movimento.

IL DIRETTORE GENERALE dr. ing. Gaetano Danese

>> TORINO 06/08/97 ORE 08.41.07 >> STAMPA FILE AVVISI DA RIGA 1 A RIGA

>>> C.P.A. DI TORINO >>> TERMINALE --> X9XO

Allegoto

* D.G.M.- EDIZIONE 04-08-1997

************************** AVVISO N. 52 DEL 04/08/1997 DIREZIONE CENTRALE DIV DIVISIONE 47 - CED

AI COORDINATORI REGIONALI LORO SEDI

AGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. LORO SEDI

ALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI TRASPORTI **PALERMO**

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO COMUNICAZIONI E TRASPORTI MOTORIZZAZIONE CIVILE TRENTO

> ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO RIPARTIZIONE TRAFFICO E TRASPORTI BOLZANO

., : AI C.P.A. LORO SEDI

> C.S.R.P.A.D. AL. SEDE

ALLA DIVISIONE 48 SEDE

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI TORINOLISE

PERVENUTO AL CPA-TO right. I Kara 0 6 AGO. 1997

THI WASH HAVE

OGGETTO: DECRETO 4 SETTEMBRE 1996, N. 568 - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE.

SI DESCRIVONO DI SEGUITO LE MODIFICHE APPORTATE ALLE PROCE-DURE INFORMATICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO IN OGGETTO.

- MASCHERA (OMMO) (GESTIONE OMOLOGAZIONI)

SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI NUOVI CAMPI: 'MAS-MAX/ASSE' = SECONDA MASSA SULL'ASSE (SE ESISTENTE);

06/08/97 ORE 08:41.44

>> STAMPA FILE AVVISI DA RIGA 51. A RIGA 100

>>> C.P.A. DI TORINO

>>> TERMINALE --> X9X0

'ASSE' = NUMERO DELL'ASSE SU CUI INSISTE LA SECONDA MASSA:

= SBALZO ANTERIORE IN DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI; 'SBLZ-ANT'

'SBLZ-POST' = SBALZO POSTERIORE IN DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI;

- MASCHERA <MODT> (ACQUISIZIONE DATI TECNICI)

AI CODICI TIPO VEICOLO GIA' IN USO ("P", "N", "Z") SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI:

'U' = MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI SEMOVENTI AD UN ASSE

'X' = MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI TRAINATE 'Y' = RIMORCHI AGRICOLI

DIGITANDO UNO DEI TRE CODICI E LA SIGLA PROVINCIA NEL CAMPO 'TARGA' E COMPLETANDO L'INSERIMENTO DEI RESTANTI DATI SECONDO LE MODA-LITA' GIA' NOTE, AL TRASMIT L'ELABORATORE ASSEGNA AUTOMATICAMENTE L'IDENTIFICATIVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO.

TALE IDENTIFICATIVO AVRA' IL FORMATO 'AOOOA', DOVE A' E' UN CARATTERE ALFABETICO E '0' E'UN CARATTERE NUMERICO.

LA PROGRESSIONE DELL'IDENTIFICATIVO E' DEL TIPO A000A, A000B... A000Z, A001A...A001Z; SI AVRANNO PERTANTO CERTIFICATI DI IDONEITA' CON IDENTIFICATIVI 'U/RM/A000A', 'X/RM/A000A', 'Y/RM/A000A'... 'U/FI/A000A', 'X/FI/A000A'. 'Y/FI/A000A'.

- MASCHERA (MOPR) (ACQUISIZIONE DATI PROPRIETA')

IL CAMPO 'LOCAZ' ACCETTA I SEGUENTI VALORI: 'IL', 'IP', '(SPAZIO) PER LE MACCHINE OPERATRICI; 'AA', 'IL' E 'IM' PER LE MACCHINE AGRICOLE.

- MASCHERE <OMMO>, <*DMO>, <CIMO>, <MODT̈>, <MOPR> E <*OVV>

NEL CAMPO CODICE OMOLOGAZIONE OCCORRE ÎNSERIRE 'MA' PER LE MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI E 'MO' PER LE MACCHINE OPERATRICI.

SONO STATI INOLTRE ATTIVATI I SEGUENTI ĈOĐICI-CATEGORIA: . ..

- MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI SEMOVENTI AD. 1 ASSE

XW VARIE

- MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI TRAINATE

XΑ ATOMIZZATORE

XL FALCIACARICATRICE

ΧN FALCIA-CONDIZIONA-ANDANATRICE

XT FALCIA-TRINCIA-CARICATRICE

XS SEMINATRICE DRIND 06/08/97 ORE 08.42.38
STAMPA FILE AVVISI DA RIGA 100 A RIGA 134
C.P.A. DI TORINO
TERMINALE --> X9X0

SEMINATRICE

XR
RANGHINATORE

RACCOGLIBIETOLE

XV
ALTRE MACCHINE

COLTIVATORE RIMORCHIATO

FALCIATRICE

XZ
APPATRICE

RACCOGLI-PRESSA-IMBALLATRICE

- RIMORCHI AGRICOLI: MASSA <1500KG LUNGH. <4,00 M; LARGH. <2,00 M.

XX
XY
XY
RIMORCHIO AGRICOLO-CASSONE
RIMORCHIO AGRICOLO-PIANALE
RIMORCHIO AGRICOLO-CASSONE RIB.

PER LE MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI SEMOVENTI AD UN ASSE E PER LE MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI TRAINATE, SONO STATI INFINE ATTI-VATI I CODICI CATEGORIA ECCEZIONALI CHE DIFFERISCONO DAI SUDDETTI PER LA PRESENZA DELLA LETTERA "E" AL POSTO DELLA LETTERA "X" AL PRIMO CARATTERE. AD ESEMPIO IL CODICE "ER" CORRISPONDE ALLA CATEGORIA "ECCEZIONALE RANGHINATORE".

LA STAMPA DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' E DELLE RELATIVE SCHE-DE AGGIUNTIVE VIENE PRODOTTA SUL MODELLO GIA' IN USO PER LE MACCHINE OPERATRICI.

LE PROCEDURE SARANNO MESSE IN LINEA IL 13 AGOSTO P.V.

LA SUESTESA COMUNICAZIONE VIENE DIRAMATA SOLO VIA TERMINALE

«Tabella 2

Dispositivo di accoppiamento del trattore	Dispositivo di accoppiamento del veicolo rimorchiato
Corrispondente alla norma ISO 6489-1:2001 (gancio di traino)	Corrispondente alla norma ISO 5692-1:2004 (anello di aggancio, foro di 50 mm, diametro dell'anello di 30 mm) o alla norma ISO 20019:2001 (anello di aggancio, foro di 50 mm, diametro dell'anello da 30 a 41 mm) o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)
Corrispondente alla norma ISO 6489-5:2011 (dispositivo di accoppiamento a perno fisso)	Corrispondente alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli)
Corrispondente alla norma ISO 6489-2:2002 (dispositivo di accoppiamento a perno)	Corrispondente alla norma ISO 5692-2:2002 (anello di accoppiamento, attacco di 40 mm) o alla norma ISO 8755:2001 (occhione del timone di 40 mm) o alla norma ISO 1102:2001 (occhione del timone di 50 mm, compatibile solo con la norma ISO 6489-2:2002, a forma di A – non automatico)
Corrispondente alla norma ISO 6489-3:2004 (barra di traino)	Accoppiamento appropriato indicato nella presente co- lonna che corrisponde alle dimensioni della barra di traino del trattore di cui alla presente appendice o agli anelli di aggancio dei veicoli della categoria Sa; fissaggio alla barra del trattore in base alla norma ISO 21244:2008.
Corrispondente alla norma ISO 24347:2005 (accoppiamento meccanico a sfera)	Corrispondente alla norma ISO 24347:2005 (diametro della sfera di 80 mm)
Corrispondente alla norma ISO 6489-4:2004 (accoppiamento a perno - piton)	Corrispondente alla norma ISO 5692-1:2004 (anello di aggancio, foro di 50 mm, diametro dell'anello di 30 mm) o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm) »;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

/230 (1) 2003

Prot.uscita n. 76427/DIV2/B

Roma, 26 settembre 2008

Cot. Serv.

Ai Direttori dei S.I.I.T. – Settore Trasporti – LORO SEDI Al C.S.R.P.A.D. ROMA
Ai C.P.A. LORO SEDI All'ANIMA - Via Scarsellini,13 - 20161 MILANO All'ASCOMAC - Via Isonzo, 34 - 00198 ROMA All'UNACOMA - Via Venafro, 5 - 00159 ROMA All'UNIMA - Via Nomentana, 303 - 00162 ROMA Alla CONFAI - Via dei Redentoristi, 9 – 00186 ROMA

OGGETTO: Circolare prot. n. 576/M3/B2 del 04 aprile 2001. Tariffe da applicare in sede di omologazione e di trasposizione di omologazione comunitaria dei trattori agricoli.

In riferimento all'oggetto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla puntuale applicazione delle seguenti disposizioni.

A. Omologazione comunitaria rilasciata da un altro stato membro.

Premesso che nella domanda occorre indicare esattamente, a cura del richiedente, le varianti e/o le versioni dell'omologazione comunitaria di cui si richiede la trasposizione, e che, nella medesima istanza, a cura dell'Ufficio dell'Amministrazione, è necessario riportare i codici delle tariffe applicate con l'indicazione dei numeri e della data delle marchette operative utilizzate, si rammenta che:

- 1. Nel caso di domanda di trasposizione di omologazione comunitaria di un trattore agricolo o forestale, senza la richiesta dell'effettuazione delle verifiche e prove prescritte al punto 1.2.1 della circolare citata in oggetto, le tariffe da applicare sono le seguenti:
- a) domanda di trasposizione in bollo (ovvero pari versamento sul c/c 4028);
- b) per l'omologazione base: nulla è dovuto;
- c) per ogni variante dell'omologazione base: nulla è dovuto;
- d) per ogni versione di variante dell'omologazione base: nulla è dovuto.

. A 4 9 9 C 0 1 3000 AMO

- 2. Nel caso di domanda di trasposizione di omologazione comunitaria di un trattore agricolo o forestale, con la richiesta dell'effettuazione delle verifiche e prove prescritte al punto 1.2.1 della circolare citata in oggetto per il riconoscimento della massa rimorchiabile, occorre attenersi a quanto appresso specificato:
- a) una domanda di trasposizione in bollo (ovvero pari versamento sul c/c 4028);
- b) per l'omologazione base: è dovuto un versamento per i diritti, sul c/c 9001, secondo la tariffa 3 dell'Allegato "A" al Decreto Ministeriale 12 aprile 2007, adottato dal Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'art.1, comma 921, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e recante l'ammontare delle nuove tariffe applicabili alle operazioni di motorizzazione (Legge 1 dicembre 1986, n. 870);
- c) per ogni variante dell'omologazione base: occorre un versamento per i diritti, sul c/c 9001, secondo la tariffa 3 sopra citata;
- d) per ogni versione di variante dell'omologazione base: nulla è dovuto.
- B. Omologazione comunitaria rilasciata dall'Italia.
 - 1. Per l'omologazione comunitaria rilasciata dall'Italia, occorre attenersi a quanto segue:
- 1) una domanda di omologazione in bollo, accompagnata anche da un versamento sul c/c 4028 per il rilascio del certificato di omologazione;
- 2) per l'omologazione base è dovuto un versamento per i diritti, sul c/c 9001, secondo la tariffa 5 dell'Allegato "A" al Decreto Ministeriale 12 aprile 2007 sopra citato;.
- 3) per ogni variante dell'omologazione base: è necessario effettuare un versamento per i diritti, sul c/c 9001, secondo la tariffa 5 sopra citata;
- 4) per ogni versione di variante dell'omologazione base: nulla è dovuto.
- 2. Per la trasposizione dell'omologazione comunitaria rilasciata dall'Italia: si applicano le medesime disposizioni di cui al precedente punto A.

E' consentito effettuare un unico versamento cumulativo sia sul c/c 4028 per le marche da bollo, sia sul c/c 9001 per le verifiche e prove prescritte al punto 1.2.1 della circolare sopra citata, a copertura di tutti gli oneri dovuti.

Si invitano gli Uffici preposti all'applicazione delle suddette disposizioni alla loro puntuale osservanza.

IL DIRETTORE GENERALE (Arch. Maurizio VITELLI)

\$117